

Prot. 37 del 14-4-2014



**Consiglio Regionale**  
**Assemblea Legislativa della Liguria**  
**Ufficio di Presidenza**

Genova, 2 aprile 2014  
Prot. n. PG/2014/68839  
Class. 2014/C2.4/13

Al Signor Presidente  
VI Commissione  
Al Signor Presidente  
V Commissione

L o r o S e d i

Al Signor Presidente  
Giunta regionale

S e d e

Al Signor Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Ai Gruppi Consiliari

L o r o S e d e

Oggetto: Proposta di legge n. 336 del 1°  
aprile 2014.

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei  
Consiglieri Francesco Bruzzone, Maurizio Torterolo e Edoardo Rixi, avente ad oggetto:

**"NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI MEZZI  
MECCANICI NON MOTORIZZATI NELLA REGIONE LIGURIA"**.

Al Signor Presidente della VI Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83,  
primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della V Commissione per il parere di cui al primo  
comma dell'art. 84 del Regolamento stesso.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma,  
lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere  
obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del  
Regolamento interno del Consiglio regionale.


Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

(Michele Boffa)

Legg. UP  
26/3/14

Onor. Br  
26/03/14



REGIONE LIGURIA

CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
SERVIZIO GABINETTO  
Data 21 Feb 2014  
Prot. n. 2014/64883

11 APR. 2014 cl. 2014/C24/13  
UFFICIO DI PRESIDENZA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL GRUPPO CONSILIARE  
REGIONALE LEGA NORD LIGURIA-PADANIA

Francesco BRUZZONE.....  
Maurizio TORTEROLO.....  
Edoardo RIXI .....

AVENTE AD OGGETTO:

“Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi meccanici non motorizzati  
nella Regione Liguria.”

GENOVA, 10 febbraio 2014

CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
SERVIZIO GABINETTO  
000336 01 APR 14  
C.D.L. - P.D.L.

RELAZIONE

La presente proposta di legge è un iniziativa dei Consiglieri Regionali aderenti al Gruppo Consigliare Regionale Lega Nord Liguria-Padania.

La nostra Regione vanta un importante patrimonio boschivo, interessando particolarmente - com'è ovvio - la parte dell'immediato entroterra e dell'entroterra stesso della Liguria.

La Liguria è una regione fortemente caratterizzata dalla presenza di attività turistiche. Offre ai residenti ed agli ospiti innumerevoli occasioni e contesti per la pratica di sport all'aria aperta. Tra questi occupa sicuramente un posto il ciclismo, in particolare il ciclismo con l'impiego di biciclette da montagna, le cosiddette mountain bike (di seguito mtb), dette anche "rampichini".

In alcune aree della Liguria questo sport è divenuto fonte richiamo turistico, elemento

caratterizzante dell'offerta territoriale integrata. Alcune manifestazioni di richiamo internazionale – come ad esempio quelle di un celebrato circuito di gare – portano nelle località liguri un discreto numero di appassionati e fanno conoscere la nostra Regione in Italia ed in Europa. Si tratta di occasioni che presentano alcuni lati positivi – che vanno se possibile ulteriormente migliorati – accanto ad alcuni effetti negativi, che devono essere contenuti.

A disposizione dei bikers vi sono in Liguria alcune centinaia di chilometri di strade forestali ed interpoderali, molto spesso a fondo naturale. Ma la diffusione della mtb non ha mancato di sollevare negli ultimi anni alcuni problemi, connessi soprattutto al manifestarsi di danni ambientali legati al transito di mtb, che in alcuni diversi casi è chiaramente eccessivo rispetto al contesto ambientale di riferimento, lungo sentieri che storicamente sono stati appositamente realizzati e mantenuti per la pratica escursionistica. Diverso è infatti l'impatto della mtb nel caso di transito su strade forestali e/o interpoderali o nel caso di transito su sentieri escursionistici. Va altresì aggiunto che il contestuale transito di pedoni e ciclisti su alcuni sentieri – o tratti di essi – particolarmente angusti o tortuosi espone di fatto entrambi i frequentatori ad incidenti e pericoli di varia natura, finendo con il mettere a rischio la loro incolumità personale.

Ora, agli occhi di ogni attento frequentatore dei nostri boschi si rileva che in alcune zone della pratica del mtb, quando si manifesta in elevati numeri di praticanti ovvero in forti concentrazioni temporali (ad esempio in alcune ore del giorno, nei week-end, durante raduni sportivi, eccetera) si scontra con un corretto uso dei sentieri, favorendo in alcuni casi il rapido degrado del suolo e comportando pure effetti negativi sulla manutenzione. Questi ultimi effetti, in particolare, ricadono sull'intera collettività provinciale anche in termini di costi economici, poiché impongono ai proprietari od ai manutentori significativi lavori, con l'impiego di uomini, materiali e mezzi. Il degrado del suolo dovuto all'elevato transito di bikers può portare in alcuni casi ad importanti dissesti idrogeologici, in quanto l'acqua piovana tende a canalizzarsi ed a scorrere lungo i solchi provocati dal transito delle biciclette. Si aggiunga che la pratica del mountain bike può arrecare pure disturbo alla fauna selvatica, soprattutto nel caso dei sentieri che attraversano zone protette, riserve integrali nonché arene di canto e zone di riproduzione e svernamento. All'interno di queste zone, in particolare, dovrebbe essere bandita qualsiasi competizione agonistica. Quale premessa ad ogni miglioramento nella gestione del patrimonio dei sentieri e ad un più corretto utilizzo dello stesso dai vari tipi di frequentatori vi è la necessità di creare un ampio dibattito ed un vasto coinvolgimento delle parti in gioco, a garanzia del rispetto reciproco e dell'individuazione di posizioni utili e di interesse reciproco. Alla luce dei fenomeni in corso, delle giuste proteste in atto da parte di coloro che da decenni si occupano – quasi esclusivamente in maniera volontaristica – della cura dei sentieri si ritiene opportuno individuare una apposita norma Regionale. Sarebbe infatti utile prevedere la possibilità di transito delle mtb su una serie di sentieri a ciò appositamente autorizzati su proposta dei soggetti proprietari e/o gestori dei sentieri, sentite anche le associazioni rappresentative dei bikers. Ovviamente questa correzione della norma non va intesa in senso penalizzante nei confronti dei bikers, bensì a tutela dei sentieri più delicati dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei pedoni e della fauna selvatica.

\* \* \* \* \*

## INDICE

Art. 1. - (Principi generali).

Art. 2. - (Ambito di applicazione).

Art. 3. - (Deroghe).

Art. 4. - (Individuazione dei sentieri e/o tracciati adibiti allo svolgimento di attività turistica, sportiva e ricreativa).

Art. 5. - (Impianti fissi).

Art. 6. - (Deroghe per manifestazioni o gare).

Art. 7. - (Vigilanza).

Art. 8. - (Sanzioni amministrative).

Art. 9. - (Applicazioni delle sanzioni amministrative).

Art. 10. - (Rispetto dei codici internazionali)

Art. 11. - (Clausola di invarianza finanziaria)

### **Art. 1.**

(Principi generali). 1. La Regione, mediante la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi meccanici non motorizzati, contribuisce a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio a tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio ambientale, botanico e zoologico ed a provvedere alla difesa del suolo.

### **Art. 2.**

(Ambito di applicazione). 1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato. E' fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi meccanici non motorizzati ad esclusione dei sentieri individuati e censiti dai singoli comuni interessati. Di costruire impianti fissi per lo sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.

2. I comuni interessati possono applicare una tassa annuale da versare sul c/c dello stesso e la ricevuta può essere richiesta dal personale di vigilanza

### **Art. 3.**

(Deroghe). 1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 2 è consentita la circolazione fuoristrada dei mezzi meccanici non motorizzati:

- a) adibiti all'effettivo svolgimento di attività agricola e forestale;
- b) di soccorso e di vigilanza, antincendio ed in servizi di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti ai servizi di pubblica utilità;
- c) destinati alle attività dei parchi, dei rifugi di montagna ovvero utilizzati per la manutenzione delle relative attrezzature;
- d) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree vietate al transito nonché appartenenti a privati;
- e) utilizzati per il trasporto di persone portatrici di handicap.

2. E' consentito il guado con mezzi non motorizzati degli alvei dei corsi d'acqua pubblici utilizzando le piste già esistenti.

3. E' altresì consentita la circolazione fuoristrada con mezzi meccanici non motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle aree in cui

vige il divieto di circolazione, lungo il percorso a minore impatto che consenta l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

4. E' infine consentita la sosta fuoristrada dei mezzi non motorizzati nelle immediate vicinanze dei cigli dei sentieri .

5. I Comuni possono autorizzare la circolazione dei velocipedi nei sentieri di proprietà e ai proprietari di fondi che ne facciano specifica richiesta. A tal fine provvedono al rilascio della relativa autorizzazione con specifico provvedimento. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica.

#### **Art. 4.**

(Individuazione dei sentieri e/o tracciati adibiti allo svolgimento di attività ciclo turistica, sportiva e ricreativa).

1. I Comuni individuano i tracciati, su indicazione di sodalizi affiliati alle federazioni sportive di settore, alle Associazioni di carattere locale, per la circolazione fuoristrada dei mezzi meccanici non motorizzati al fine dello svolgimento delle attività ciclo turistiche, sportive e ricreative e li censiscono, predisponendo carte topografiche. Possono a tal fine anche essere utilizzate le aree costituenti ex impianti di motocros e enduro.
2. Le individuazioni di cui al primo comma non potranno comunque avvenire nelle seguenti aree:
  - a) le aree inserite in particolari zone di interesse storico, aree particolarmente protette, sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale istituiti con legge regionale.
  - b) le aree assoggettate a regime normativo di conservazione in relazione all'assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 1990 n. 6;
  - c) i siti di protezione della fauna minore individuati ai sensi della Legge regionale 10/07/2009 N° 28 sulle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della Biodiversità;
  - d) le foreste demaniali, escluse le strade di servizio;
  - e) i parchi urbani previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - f) le aree sottoposte ai piani regionali di cui all'articolo 10 della Legge 11 febbraio 1992 N° 157 concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ovvero costituenti la zona faunistica della Alpi ai sensi dell'articolo 11 della legge medesima;
  - g) li alvei dei corsi d'acqua pubblici di cui all'articolo 1 del R.D.11 dicembre 1933 n° 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi esistenti;
  - h) le spiagge ed arenili;
  - i) i percorsi attraversanti centri e nuclei abitati.
  - j) i sentieri autorizzati, non potranno essere percorsi dai cicli i due giorni successivi a precipitazioni atmosferiche
3. La deliberazione che individua i tracciati di cui al primo comma deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Qualora nei successivi trenta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice da parte dei proprietari o conduttori di fondi comprendenti almeno il 40% della lunghezza del tracciato, il percorso non può essere istituito.
4. I Comuni provvedono ad installare la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio le aree adibite all'esercizio delle attività sportive di cui alla presente legge. Hanno altresì l'obbligo di realizzare o far realizzare gli interventi tesi a garantire la stabilità dei suoli lungo i tracciati autorizzati.
5. Le Associazioni o in loro assenza, le relative federazioni Outdoor interessate sono autorizzati ad installare a proprie spese la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio i percorsi e le zone.
6. I Comuni deliberano l'assenso o il dissenso all'individuazione del tracciato richiesto nel termine di centottanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima.

7. I Comuni comunicano, con cadenza annuale, alle Province ed alla Regione le indicazioni dei tracciati da loro autorizzati.

#### **Art. 5.**

(Impianti fissi).

1. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture destinati all'esercizio permanente delle attività sportive, ricreative ed agonistiche per le quali sia necessario l'utilizzo dei mezzi meccanici non motorizzati sono corredati da uno studio sull'impatto ambientale che gli stessi determinano e sono trasmessi, dopo l'approvazione comunale, alla Regione.
2. La Regione esamina tali progetti entro novanta giorni dal ricevimento, valutandoli in relazione ai propri programmi di fruizione e tutela ambientale, alla distribuzione di tali impianti sul territorio, agli effetti indotti sulla realtà ambientale e socio-economica delle zone interessate e alla difesa del suolo.
3. Per gli interventi di cui al secondo comma, l'istanza per l'autorizzazione regionale ad eseguire i lavori si intende accolta qualora la Regione non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dal corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio al Sindaco del comune interessato.
4. Il titolare della concessione deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette ad evitare che le piste, formate dal transito dei mezzi meccanici non motorizzati, costituiscano gronde di deflusso delle acque superficiali verso zone di frana o, comunque, potenziali condizioni di instabilità. Deve altresì impegnarsi ad una risistemazione dell'ambiente, qualora cessi l'attività degli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verrà restituita dal Comune ad opere di ripristino eseguite.
5. Al momento della cessazione dell'attività degli impianti, il titolare della concessione è tenuto ad informare l'autorità comunale.
6. Ai sensi dell'Art. 2602 del codice civile, possono essere costituiti consorzi per la gestione degli impianti di cui all'art 5. I promotori dei consorzi dovranno essere: i comuni, proprietari di boschi naturali, imprenditori agricoli e forestali, proprietari coltivatori diretti, mezzadri e affittuari di boschi naturali o terreni incolti.

#### **Art. 6.**

(Deroghe per manifestazioni o gare).

1. Nel caso di manifestazioni o gare, purché non ricorrenti più di due volte l'anno, il Comune salvo le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, può per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuoristrada dei mezzi meccanici non motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, ricreative ed agonistiche, fatte salve le dovute autorizzazioni rilasciate dai singoli proprietari e/o conduttori dei fondi, disponendo le relative cautele e l'obbligo di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori.
2. Il Comune nell'autorizzare le manifestazioni e le gare di cui al comma 1, può derogare al divieto di cui all'art. 4 comma 2, lettera c)
3. Al termine delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l'apposita verifica territoriale al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

#### **Art. 7.**

(Vigilanza). 1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca dipendenti e volontari, gli organi di polizia locale, i Sindaci dei Comuni, i custodi forestali e gli agenti dei Comuni e dei loro consorzi, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alla normativa vigente.

**Art. 8.**

(Sanzioni amministrative).

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da euro 50 a euro 300. in caso di circolazione al di fuori dei tracciati autorizzati;
- b) da euro 1.500 a 9.000 in caso di costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con cicli e di allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti;
- c) da euro 50 a euro 300 in caso di danneggiamento di tabelle e sbarre debitamente esposte;
- d) da euro 50 a euro 300 per chi non esibisce la ricevuta del versamento annuale. La sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce la ricevuta entro 5 giorni;
- e) da euro 50 a euro 300 in caso di violazione dell'art. 4 comma 2 lettera n) prevista per percorrenza dei sentieri dopo le precipitazioni atmosferiche.

2. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, da parte degli agenti preposti, è irrogata una sanzione amministrativa di euro 250.

**Art.9.**

(Applicazioni delle sanzioni amministrative).

1. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 sono attribuite alle Province.

**Art. 10.**

La presente Legge Regionale approva e richiede rispetto dei codici internazionali I.M.B.A. (International Bicycling Association) e N.O.R.B.A ( National Off Road Bicycle Association).

**Art. 11.**

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente Legge non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.